**della Commissione giustizia e diritti**

**sull’iniziativa parlamentare 22 novembre 2021 presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi per la modifica della Legge sull’ordine pubblico (Inserimento della contravvenzione di associazione per delinquere o di tipo mafioso nella LOrP)**

**(v. messaggio n. 8186 del 7 settembre 2022)**

# INIZIATIVA

Le Autorità ci segnalano, sia a livello nazionale che del Cantone Ticino, l’aumento di infiltrazioni mafiose e di associazioni a delinquere definite secondo gli articoli del Codice penale italiano (art. 416 e 416bis). Il fenomeno si può rilevare anche da vari articoli apparsi sulla stampa in merito.

Gli iniziativisti sottolineano quanto la situazione sia allarmante e fanno presente i limiti del diritto penale svizzero nel combatterla.

L’art. 260ter del Codice penale: “[Organizzazioni criminali e terroristiche](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it#book_2/tit_12/lvl_u5)”, recita:

*1. È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:*

*a. partecipa a un’organizzazione che ha lo scopo di:*

*1. commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o*

*2. commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o*

*b. sostiene una tale organizzazione nella sua attività.*

*2. Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un’organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949*[*326*](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it#fn-d8e10796)*.*

*3. Se esercita un’influenza determinante all’interno dell’organizzazione, l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.*

*4. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l’autore si sforza di impedire la prosecuzione dell’attività dell’organizzazione.*

*5. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.*

Da un’attenta lettura dell’art. 260ter si comprende che dimostrare l’appartenenza o la partecipazione ad un gruppo mafioso non è sufficiente per procedere penalmente. Occorre infatti provare che sia stato commesso un atto criminale, cosa che comporta inchieste complesse.

Infatti, a differenza di quanto previsto dal Codice penale italiano, in Svizzera occorre provare per lo meno l’esistenza di “un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali”.

Come è noto il diritto penale è di competenza prevalente della Confederazione. A livello Cantonale è possibile introdurre e valutare eventuali contravvenzioni di polizia quando non regolate a livello federale al fine di punire l’associazione a delinquere e di tipo mafioso.

Ed in questo senso gli iniziativisti hanno proposto la modifica dell’art. 3, 3a e 3b della legge sull’ordine pubblico LorP.

Contemporaneamente si chiede che venga presentata un’iniziativa cantonale alle Camere federali per migliorare il diritto penale nell’ambito descritto.

# MESSAGGIO n. 8186

Il Consiglio di Stato ha presentato il 7 settembre 2022 il messaggio che analizza la situazione in vigore citando le pene attualmente contemplate nel Codice penale federale come pure quelle della legge sul riciclaggio di denaro.

Analizza pure la situazione degli altri Cantoni della Svizzera dove con la LorP vengono repressi, soprattutto in via contravvenzionale, reati minori dei più disparati, quali l’accattonaggio, il disturbo alla quiete pubblica, l’omissione di ingiunzioni di autorità cantonali, il danneggiamento della proprietà altrui, la messa in pericolo tramite animali vaganti, la fabbricazione illecita di timbri o ancora l’adescamento sulla pubblica via, tutte infrazioni non espressamente oppure non esclusivamente regolate dal Codice penale o da altre leggi federali.

Il Governo, dopo aver sentito in consultazione le Autorità penali, la Polizia cantonale nonché l’Osservatorio ticinese sulla criminalità organizzata dell’Università della Svizzera italiana, invita il Gran Consiglio a respingere l’atto parlamentare in esame, non ritenendo opportuno introdurre nell’impianto normativo cantonale delle contravvenzioni di associazione per delinquere e associazione di stampo mafioso o di riciclaggio di denaro di lieve entità, come dettagliatamente motivato nel messaggio.

In particolare, il Consiglio di Stato richiama che l’introduzione di una norma repressiva limitata al solo Canton Ticino fondata sul diritto contravvenzionale, che quindi sanzionerebbe il reato di associazione per delinquere solamente con delle multe, sarebbe in ogni caso in contrasto con una disposizione di diritto superiore come l’art. 260ter CP che prevede per la partecipazione o il sostegno a organizzazioni criminali delle significative pene privative della libertà.

Il Consiglio di Stato ritiene pure che modifica della LOrP, non sarebbe adatta né idonea a raggiungere gli scopi prefissati dall’iniziativa;

*“questa modifica potrebbe anzi configurare un tentativo di aggiramento dell’attuale, chiara, ripartizione delle competenze (federali e cantonali) in materia penale, andando a costruire un doppio binario normativo con inopportuni spazi di sovrapposizione e difficoltà di coordinamento. Dal profilo puramente procedurale, giova infine osservare che la commissione del reato di cui al proposto nuovo art. 3a LOrP sarebbe tacitata con un decreto di accusa e giudicata, in caso di opposizione, dalla Pretura penale, che si occupa esclusivamente del cosiddetto penale “minore”; “*

Ed inoltre ritiene che:

*“visto il serio pericolo sociale e di ordine pubblico posto dalle organizzazioni criminali (non solo in Italia), e la loro trasposizione in un’infrazione contravvenzionale corrisponderebbe a banalizzare un fenomeno particolarmente grave con conseguente danno dell’immagine dello Stato, segnatamente del Canton Ticino;”*

il Consiglio di Stato infine *“non reputa necessario introdurre nella LOrP le contravvenzioni di associazione per delinquere e associazione di stampo mafioso o di riciclaggio di denaro di lieve entità e pertanto invita il Gran Consiglio a respingere l’atto parlamentare”.*

Per quanto riguarda la presentazione dell’iniziativa cantonale alle Camere federali ricorda che la competenza spetta al Gran Consiglio.

# APPROFONDIMENTI COMMISSIONALI

La commissione è preoccupata per il problema delle infiltrazioni mafiose. Su questo tema e con riferimento anche ad altri atti da evadere ha audizionato:

il 14 novembre 2022 il PG Andrea Pagani ha rilevato che il fenomeno mafioso non si limita ad essere presente in un singolo Stato ma è transfrontaliero. Combatterlo richiede di conseguenza che le competenze di indagine siano organizzate a livello federale, anche per favorire la collaborazione con altri Stati.

il 30 gennaio 2023 anche il Procuratore federale Sergio Mastroianni sottolinea l’opportunità che la competenza sia federale. Non esclude comunque che nel remoto caso si dimostrasse che un’organizzazione criminale operi prevalentemente in un cantone escludendo ogni collegamento internazionale, allora il caso potrebbe venire trattato nel cantone stesso. Situazione però che l’esperienza dimostra essere remota.

Al delegato alle relazioni esterne, Francesco Quattrini, è stato infine richiesto un aggiornamento sugli sviluppi futuri previsti nei lavori parlamentari relativi alla lotta contro le organizzazioni criminali.

# CONCLUSIONI

I membri della Commissione sono preoccupati per il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel nostro Cantone, dove si segnalano sospetti di presenza di gruppi organizzati a livello internazionale.

Compresa che la competenza di indagine e di perseguimento è federale, concorda con il Consiglio di Stato che l’iniziativa parlamentare elaborata n. 658 va respinta.

Proseguirà però nell’approfondimento del tema, anche in relazione ad altri atti da evadere, e valuterà se presentare un’iniziativa cantonale atta all’inserimento nel Codice penale dei reati di associazione a delinquere e di stampo mafioso. Iniziativa che è condivisa anche negli intenti dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione giustizia e diritti:

Cristina Maderni, relatrice

Aldi - Caccia - Dadò - Demir -

Durisch - Genini Simona - Lepori -

Mazzoleni - Minotti - Noi - Pasi -

Quadranti - Soldati - Tenconi - Zanetti